

COMUNE DI SILIGO



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 29.11.2004

Art. 1 – Applicazione

Il presente Regolamento si applica nei casi in cui il Comune di Siligo gestisca direttamente in economia il servizio idrico ovvero ne affidi la gestione a soggetti terzi o società appositamente costituite.

L'applicazione ed il rispetto del Regolamento è demandata al soggetto gestore, di seguito denominato Gestore del Servizio.

Art. 2 - Obbligatorietà del Regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante avviso pubblicato sulla stampa locale e diffuso nelle forme più idonee ad assicurarne la conoscenza più ampia possibile.

Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Gestore del Servizio garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

Possono, altresì, essere concesse forniture di acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Possono essere eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, in casi d'uso eccezionali e con durata limitata (feste popolari, spettacoli viaggianti, ecc).

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente.

Per le forniture a forfait l'utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto

fisso di attivazione, e dell'importo dei consumi presunti calcolati alla tariffa in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al periodo di fornitura previsto.

Art. 4 - Limiti del Servizio

Il Gestore del Servizio garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Esso non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Nel caso di interruzioni del Servizio, determinate da situazioni di emergenza, il Gestore si impegna ad informare gli utenti nei modi e nelle forme più adeguate.

Art. 5 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato; tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti

categorie contrattuali:

- a) Uso domestico** - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;
- b) Uso produttivo** - sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario, nonché per uso edilizio;
- e) Uso agricolo e allevamento bestiame** - sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività agricole e/o di allevamento bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
- d) Uso antincendio** - rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non precedentemente autorizzati dal Gestore del Servizio.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabiliti dalla competente autorità.

Art. 6 - Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse alla collettività. Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili di proprietà della pubblica Amministrazione
3. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;

La realizzazione degli impianti, di cui al presente art., è eseguita dal Gestore del Servizio su richiesta ed a spese della Pubblica Amministrazione.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte

della stipula di un normale contratto d'utenza.

I consumi di tali utenze sono, di norma, misurati dai contatori.

Tra le forniture previste dal presente articolo rientrano anche le fontanelle pubbliche appositamente installate dal Comune.

Art. 7 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- e) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti **lett. a) e b)**. Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

Art. 8- Divieto di vendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore del Servizio.

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 27 del presente Regolamento.

Art. 9 - Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni e le informazioni previste nell'apposito modulo e ad essa andranno allegati gli eventuali documenti specificati per la tipologia di richiesta presentata.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Art. 10 - Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

Art. 11 - Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore del Servizio ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e quant'altro previsto dalle norme inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

Art. 12 - Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli e dei corrispettivi stabiliti per diritti di voltura.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

Art. 13 - Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro.

Art. 14 - Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli e dei corrispettivi stabiliti dal tariffario per diritti di riapertura.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

Art. 15 - Durata dei Contratti

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta dell'utente o revoca/sospensione da parte del Gestore. Per le forniture temporanee la durata è quella stabilita nel contratto stesso, prorogabile su richiesta dell'utente adeguatamente motivata.

Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici del Gestore del Servizio citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

Il Gestore del Servizio deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore del servizio.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Norme Tecniche

Art. 17 - Manutenzione delle condotte idriche

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà comunale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla/presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore (salvo quanto stabilito nei successivi Artt. 20 e 21) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste ai successivo Art. 27, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore del Servizio.

Art. 18 - Installazione Contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari/all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Il Gestore fornisce lo sportello a protezione del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore e restano di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti in relazione alla tipologia dell'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misurazione dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso di manomissioni o danneggiamenti imputabili a terzi. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi quando vi sia l'urgenza di provvedere e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 19 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del

contatore, il personale del soggetto Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo.

Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato. L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 20 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta al Gestore del Servizio:

1. Stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal Gestore stesso;
2. Scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore. Le prese saranno realizzate in conformità con le indicazioni tecniche stabilite dal Gestore. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento.

L'utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dal Gestore, l'allacciamento, ad esclusione dell'operazione di derivazione dalla condotta stradale con relative manovre sulla rete e dell'installazione del contatore. Sono previste due tipologie di intervento:

1. L'utente esegue tutte le opere di scavo, riempimento e ripristino con esclusione delle opere idrauliche che restano a carico del Gestore, cui spetta anche il coordinamento dell'intervento;
2. L'utente esegue, oltre a quanto sopra, anche le opere idrauliche (utilizzando materiali propri), con esclusione del collegamento alla rete e delle eventuali manovre sulla stessa.

In entrambi i casi il costo dell'allacciamento conteggiato dal Gestore terrà conto solo delle opere eseguite dalla stessa.

Nelle strade o piazze con pavimentazione a lastrico rimane a carico dell'utente la spesa relativa alla rimozione e ripristino della pavimentazione, da eseguirsi tramite ditta specializzata, su indicazione della Pubblica Amministrazione competente. L'impianto rimane di proprietà del soggetto Gestore che ne assume ogni onere di manutenzione. A tal fine si precisa che la manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Gestore dal limite della proprietà alla condotta adduttrice.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici incaricati, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'Art. 18.

Art. 21 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

Art. 22 - Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Gestore del Servizio ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stessa incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore del Servizio.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

Art. 23 - Criteri per la fatturazione dei Consumi

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le tariffe sono approvate dalla competente autorità, su proposta del Gestore ed in coerenza con le indicazioni delle autorità regionali e nazionali competenti.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore,

comprendono anche gli importi dovuti per le acque reflue, nella misura stabilita dalla legge, per imposte, tasse, quote fisse ed eventuali interessi dovuti dall'utente.

Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dal Gestore.

In ogni caso sarà garantita almeno una fatturazione semestrale.

Per esigenze organizzative o di forza maggiore il Gestore potrà emettere "fatture di acconto" tra una lettura effettiva e quella successiva.

I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente, con esclusione dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale di appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. A garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, il Gestore del Servizio effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso di intervenute cessazioni di utenza e/o variazioni il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del "pro-die".

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale incaricato, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso di impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo in acconto, come sopra determinato.

Art. 24 - Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dal Gestore del Servizio con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo, previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Qualora l'effettuazione della prova abbia richiesto la sostituzione del contatore ed abbia dimostrato l'idoneità dello stesso, oltre al corrispettivo previsto sarà addebitato anche il costo del contatore sostituito.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a spese e cura del Gestore e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Art. 25 - Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate nelle stesse.

La fattura emessa rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di pagamento indicato in fattura.

Art. 25 - Dilazioni e rateizzazione dei pagamenti

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti.

Art. 26 - Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Azienda a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Artt. 24 e 25 entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà gli addebiti a carico degli utenti degli interessi e sanzioni nei termini di legge.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

Art. 27 - Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua;
- b) penale per prelievi abusivi;
- e) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori;
- d) quota fissa per contatore;
- e) corrispettivo per le volture d'utenza;
- f) corrispettivo per subentro;
- g) corrispettivo per la riapertura del contatore;
- h) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso;
- i) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- j) addebiti per interessi di ritardato pagamento;
- k) penale per mancata lettura contatore;
- l) canone annuo per uso antincendio;
- m) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà comunale.

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'Autorità competente su proposta del Gestore del Servizio.

Art. 28 - Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore del Servizio si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore;
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere e), d) e h). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore del Servizio potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore del Servizio, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

Art. 29 - Contratti di utenza preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti negli Artt. 9,10,11,12,13, 14 e 15.

I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento.

Affinché l'adesione sia consapevole il Gestore invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, saranno indicati i recapiti ove ottenere il

presente Regolamento e la Carta dei Servizi.

Art. 30 - Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

Il Gestore del Servizio stabilirà norme specifiche per il prelievo e la fornitura sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile attraverso:

- autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma;
- contenitori per acqua potabile
- reti diverse dal normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 31 - Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore del Servizio, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta dei Servizi.

Art. 32 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 33 - Variazioni al Regolamento e alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare le norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario o opportuno nell'interesse pubblico. Si riserva altresì di apportare eventuali variazioni alle tariffe, anche in ottemperanza a disposizioni di legge.

Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi competenti, sarà stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.